

**ECC.MO TRIBUNALE DI LODI – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.**

**e istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Proposto dal **Prof. Massimiliano Magnano**, nato a Sortino (SR) il 11.09.1971 e ivi alla Via G. Di Vittorio n. 43/A, C.F. MGNMSM71P11I864O, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Vitale (C.F. VTLGPP76P18C351N – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it) – fax 095.388763).

Si chiede di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo P.E.C. o al numero di fax sopra indicati

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del Direttore Generale *p.t.*;
- **Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi**, in persona del Dirigente *p.t.*

**E nei confronti**

- di tutti i docenti, appartenenti alla classe di concorso A019-Filosofia e Storia, immessi in ruolo nella Fase C del Piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento e coinvolti nel trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado previsto per l'a.s. 2017/2018, i quali, per



l'ipotesi di accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente

### **Fatto**

Il Prof. Magnano è iscritto, sin dal 2007, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato nelle scuole statali secondarie di II grado del personale docente (istituite quali “*graduatorie permanenti*” dalla Legge n. 124/1999 e trasformate in “*graduatorie ad esaurimento*” dalla Legge n. 296/2006), relativamente alla disciplina “*Filosofia e Storia*” – classe di concorso A037, oggi classe di concorso A019.

Dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2014/2015 ha svolto servizio presso l'Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa **(All.1)**, riconosciuto quale “*Istituto Paritario*” con Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione n. 946/XI del 06.11.2003 a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003.

D'altronde, così anticipando ciò che sarà meglio esplicitato in diritto, una tale “opzione” trovava piena giustificazione nella disciplina dettata dalla Legge n. 62/2000 (“*Norme per la parità scolastica*”), nonché nelle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, a tenore del quale “*I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”.

In data 27.11.2015 veniva assunto quale docente di ruolo in prova per un posto Normale e per l'insegnamento di Filosofia e Storia (classe di concorso



A037, oggi A019) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente **(All.2)**.

In particolare, il ricorrente veniva assegnato, quale sede provvisoria, presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Prato, ove superava l’anno di prova previsto dalla legge.

Di poi, il M.I.U.R., in applicazione del CCNI del 08.04.2016, con Ordinanza n. 241/2016 dettava la disciplina del Piano straordinario di mobilità 2016/2017, nel rispetto della cui tempistica indicata il ricorrente inoltrava domanda di mobilità con allegata documentazione **(All.3)**.

In data 22.06.2016 il M.I.U.R. comunicava al ricorrente il punteggio attribuitogli dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, pari a 13 punti, oltre i 6 punti per il comune ricongiungimento **(All.4)**.

In sostanza, al Prof. Magnano venivano riconosciuti 6 punti per le esigenze di famiglia (“*due figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto*”) e punti 7 per i Titoli generali posseduti, senza in alcun modo tener conto dei 6 anni di servizio svolti quale docente presso l’Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa e di quello svolto, nell’a.s. 2003/2004, presso l’Istituto Montessori di Priolo Gargallo.

In conseguenza della superiore decisione assunta dal Ministero – fondata sulla previsione di cui alle <<NOTE COMUNI>> riportate in calce alla “*Tabella di Valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente*” del CCNI, secondo cui **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”** – il Prof. Magnano, giusta comunicazione



del 13.08.2016, veniva assegnato presso il Liceo Scientifico “Giovanni Gandini” di Lodi.

\* \* \* \* \*

In data 11.04.2017, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, veniva stipulato un nuovo CCNI **(All.5)**, in applicazione del quale il M.I.U.R., con Ordinanza n. 221/2017 **(All.6)**, disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018, nel rispetto della cui tempistica indicata il ricorrente inoltrava domanda di trasferimento **(All.7)** con allegata documentazione, tra cui la “*Dichiarazione dell’anzianità di servizio*” per complessivi anni sette.

Di poi, il M.I.U.R. comunicava al ricorrente il punteggio attribuitogli dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi **(All.8)**, pari a **19 punti** (oltre i 6 per il comune ricongiungimento), e specificamente:

- **punti 6** per l’anno di servizio prestato, successivamente alla nomina, nel ruolo di appartenenza;
- **punti 6** per le Esigenze di Famiglia, lett. C (avendo il ricorrente 2 figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto);
- **punti 7** per i Titoli posseduti, lett. B e D

Ancora una volta, pertanto, l’Amministrazione scolastica decideva di non tener conto degli anni di servizio pre-ruolo (7, per l’esattezza) svolti dal ricorrente e dichiarati in domanda.

Per effetto del superiore punteggio il M.I.U.R., con mail del 20.07.2017 **(All.9)**, comunicava al Prof. Magnano, odierno ricorrente, che lo stesso non aveva ottenuto il movimento richiesto.



Non v'è dubbio che una corretta valutazione del servizio pre ruolo svolto dal ricorrente avrebbe determinato l'attribuzione del giusto punteggio, con conseguente assegnazione di una sede definitiva che rispecchiasse detto corretto punteggio.

### **Fumus boni iuris**

Ut supra anticipato, la procedura di mobilità nazionale è disciplinata dal CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018, siglato in data 11.04.2017, il cui art. 6 (*“Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi”*) così recita: <<1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

2. La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo; le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all'allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenza e, a parità di precedenza o in assenza della medesima, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica >>.



Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento in base ai posti disponibili, l'Allegato 2 al superiore CCNI – *TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO* – alla lettera B1) del punto A1 (*“Anzianità di servizio”*), prevedeva l'attribuzione di **Punti 6** *“per ogni anno di servizio pre-ruolo”*.

Tuttavia, nelle *NOTE COMUNI* riportate in calce alla suddetta Tabella era previsto che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”***.

Ed è proprio in ragione di tale arbitraria ed illegittima nota che al ricorrente non sono stati riconosciuti ben **42 punti** (6 punti per ciascuno dei 7 anni di servizio paritario), ciò che gli avrebbe di certo consentito, sommandoli ai 19 riconosciutigli (per un totale di 61 punti), di essere trasferito presso un Ambito ben più vicino alla propria residenza!

Da qui la richiesta di accertamento e dichiarazione della illegittimità della disposizione di cui alle *NOTE COMUNI* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/2018, nella parte in cui dispone che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”***.

Invero, il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici “paritari” contrasta con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è palesemente inteso evidenziare la piena equiparazione giuridica degli stessi agli istituti gestiti dallo Stato,



proprio in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui essi sono sottoposti da parte dello stato medesimo.

D'altronde, la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 (*“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*), al suo art. 1, comma 1, prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione ... omissis ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, precisando al successivo comma 3 che le scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*.

Non basta!

La piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello prestato alle dipendenze di un istituto privato paritario risulta viepiù garantito dalla prescrizione di cui alla Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 63 (**All.10**), a tenore della quale, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”*, nonché *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

Il successivo D.L. n. 255/2001 (convertito in Legge n. 333/2001), proprio prendendo atto della suddetta equiparazione, ha disposto che ***“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”***.

D'altra parte – e, viene da dire, logicamente – anche le Tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto



l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *“nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”*.

Né – per come affermato da recentissima giurisprudenza formatasi sul punto – al fine di escludere la valutazione dei servizi di cui trattasi potrebbero fondatamente richiamarsi gli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297/1994 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), essendo, invece, vero il contrario e, cioè, che <<*la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ed ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”*>> (**Ordinanza Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, 10 Luglio 2017, n. 3022; Ordinanza Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, 14 Luglio 2017, n. 2961; Ordinanza Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, 12 Gennaio 2017, n- 827; Ordinanza Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, 11 luglio 2016; Ordinanza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 20 luglio 2016) – All.11.**

In particolare, la scrivente difesa intende sottoporre all'attenzione di Codesto Ill.mo Decidente l'Ordinanza resa dal Tribunale di Taranto con che è stato ampiamente riconosciuto alla ricorrente il servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Paritario “S. Maria” di Siracusa.





La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 0069064 del 04.08.2010 (**All.12**) ha espressamente riconosciuto che la Legge n. 62/2000 << *nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 ... omissis ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 05.12.2005, n. 250 convertito, con modificazioni, nella Legge 03.02.2006, n. 27, nello statuire che le frequenze delle scuole paritarie costituiscono assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali >>.*

Le superiori considerazioni, in fatto ed in diritto, sono state poste alla base di una recente decisione giurisprudenziale, secondo cui << *Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica a disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato – conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.*



*Equiparazione, quest'ultima, ulteriormente comprovata:*

*a) dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali";*

*b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 04/08/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297" >> (Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, Sentenza 4 marzo 2014, n. 64).*

Le superiori disposizioni normative richiamate, unitamente alla granitica giurisprudenza formatasi sul punto, evidenziano la palese illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.



Non solo!

Una tale “scelta” appare connotata da evidente contraddittorietà se è vero, come è vero, che il servizio prestato presso gli istituti paritari è stato tenuto, da sempre, in considerazione ai fini dell’avanzamento all’interno delle Graduatorie Provinciali GAE.

Prova ne è il fatto che al 28.07.2010 il Prof. Magnano aveva un punteggio pari a 36,00 (**All.13**), divenuto 71,00 in data 10.08.2013 (**All.14**) e 107,00 il 29.07.2014 (**All.15**), proprio per effetto del servizio prestato presso l’Istituto Paritario “Sacro Cuore”.

Ecco che la mancata attribuzione nell’ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 42 punti, per effetto dei sette anni di servizio svolto nel paritario, determina una evidente lesione dei diritti del ricorrente.

### **Periculum in mora**

Acclarata come sopra la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris* si passi adesso alla dimostrazione del danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente.

Appare *ictu oculi evidente* come la mancata attribuzione nell’ambito della procedura di trasferimento per cui è causa di ben **42 punti**, per i sette anni di servizio svolto nel paritario, non possa che comportare la minaccia di un “pregiudizio” per il ricorrente con specifico riferimento alla possibilità di essere destinato in Sicilia.

Sul punto si richiama, ancora una volta, il precedente reso dal Tribunale di Taranto (Ordinanza n. 827/2017) di accoglimento del ricorso *ex art.* 700 c.p.c. proposto da una insegnante che aveva svolto il proprio servizio pre-



ruolo presso l'Istituto Paritario "S. Maria" di Siracusa, in esecuzione del quale la ricorrente, previa attribuzione dell'ulteriore punteggio per gli anni ivi trascorsi, è stata assegnata nell'Ambito Territoriale 0026 (Siracusa).

D'altra parte, il medesimo pregiudizio, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, il Prof. Magnano rischia di rimanere per anni lontano dalla moglie – impossibilitata a seguirlo fuori regione in quanto impegnata in attività lavorativa a Sortino (**All.16**) – e quindi di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare, di cui fanno parte anche due bambini, rispettivamente, di 10 e 9 anni (**All.17**).

Tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt. 29, 30 e 31).

Ecco che, a parere della scrivente difesa, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui *“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*.



D'altro canto, numerosi sono stati i recentissimi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, proprio in considerazione dei relativi << *pregiudizi alla sfera dei diritti personali e familiari (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)* >> (**Tribunale di Napoli, Sez. Feriale Lavoro, Ordinanza n. 16877 del 06.09.2016; Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 28744 del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22967 del 01.09.2016 (All.18).**

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il **Prof. Massimiliano Magnano**, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- in via d'urgenza, accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/2018 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*", il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario nell'a.s. 2003/2004 nonché dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori 42 punti nella citata graduatoria di mobilità (per un totale di **punti 61**) nonché al trasferimento del ricorrente presso la sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio di mobilità;



- nel merito, confermare o comunque emettere le suddette pronunce di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed ulteriormente **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad avere computati *“agli effetti della progressione di carriera”*, ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 D. Lgs. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso l'Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2014/2015, nonché il servizio svolto nel corso dell'a.s. 2003/2004 presso l'Istituto Montessori di Priolo Gargallo (SR), con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si allegano:

- 1) Certificato di servizio Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa;
- 2) Contratto di assunzione a t.i. ai sensi della Legge n. 107/2015;
- 3) Domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
- 4) Comunicazione punteggio Ufficio Provinciale Scolastico di Prato;
- 5) CCNI del 11.04.2016;
- 6) Ordinanza Ministeriale 221/2016;
- 7) Domanda di trasferimento con allegati;
- 8) Comunicazione punteggio Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi;
- 9) Risultato movimento;
- 10) Circolare Ministeriale n. 163/2000;
- 11) Ordinanze Tribunali vari;
- 12) Nota Ragioneria Generale dello Stato n. 69064/2010;



- 13) Graduatoria Provinciale GAE al 28.07.2010;
- 14) Graduatoria Provinciale GAE al 10.08.2013;
- 15) Graduatoria Provinciale GAE al 29.07.2014;
- 16) Conferimento incarico;
- 17) Certificazione stato di famiglia;
- 18) Giurisprudenza;
- 19) Dichiarazione sostitutiva

*Ai fini del contributo unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che il  
ricorrente è titolare di un reddito imponibile, compreso quello dei familiari,  
non superiore ad € 34.585,23 e, pertanto, il presente giudizio è del tutto  
esente dal pagamento del contributo unificato*

Catania – Lodi, 14.08.2017

Avv. Giuseppe Vitale



**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Vitale, procuratore e difensore del Prof. Massimiliano Magnano, giusta procura in calce al presente ricorso sopra trascritto

**Premesso che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla valutazione, per il trasferimento relativo alla Scuola Secondaria di II grado a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario nell'a.s. 2003/2004 e dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione alla stessa della sede di servizio spettantegli in base al corretto punteggio di mobilità;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* trascritto deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia coloro che, in virtù della correzione del punteggio del Prof. Magnano, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente





### **Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani ed arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso

### **Considerato che**

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella statuizione del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento per il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquistato la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in



giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- La pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per il ricorrente;
- Il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello in via telematica;
- Il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis*, Ordinanze nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- Anche i Tribunale di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un’area telematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati*



*con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria" (Tribunale Genova, Sez. Lavoro. Ordinanza del 01.09.2011)*

### **Rilevato, infine, che**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonchè dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12);

### **Tutto ciò premesso**

- Il sottoscritto avvocato fa istanza affinchè Codesto Ecc.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella parte all'uopo dedicata;
- 2) quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della Legge n. 53/1994



Catania – Lodi, 14.08.2017

Avv. Giuseppe Vitale

